

## **Codice Etico e di Condotta dell'Associazione Nazionale Disaster Manager**

### **PREMESSA**

L'Associazione Nazionale Disaster Manager (ASSODIMA) nasce con la finalità di confermarsi e potenziarsi come il punto di riferimento dei Disaster Manager (Emergency Manager) impegnati fattivamente nella Protezione Civile, oltre che di rappresentare l'ambiente intellettuale che accoglie i dibattiti tecnico-scientifici sulle diverse aree problematiche intervenienti nelle attività di protezione civile, nonché di proposte e percorsi formativi.

Asso.Di.Ma. in qualità di Associazione Professionale non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità sociali in conformità al proprio statuto ed alle disposizioni contenute nel LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

### **DEFINIZIONI DEL CODICE ETICO**

#### *Articolo 1*

Il Codice Etico è un impegno volontario, stipulato dai Soci, al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra di essi e tra l'Associazione ed i propri interlocutori.

Esso è anche lo strumento che regola il comportamento dei singoli, al fine di garantire la reputazione e l'immagine dell'Associazione stessa.

L'appartenenza all'Associazione implica l'osservanza della normativa giuridica generale vigente lo statuto dell'associazione nonché l'accettazione al presente Codice Etico.

### **PRINCIPI**

#### *Articolo 2*

Come persone, i Soci sono eticamente responsabili verso loro stessi e verso l'Associazione.

#### *Articolo 3*

Il Regolamento oggetto del presente Codice è diretto altresì a garantire, promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse, la correttezza dell'operato dell'Associazione e la sua conseguente considerazione nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica ed in genere di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione con l'Associazione.

#### *Articolo 4*

Il Codice riflette l'impegno dei Soci all'osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento

### *Articolo 5*

Nello svolgimento delle proprie attività i Soci non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e d'immagine che caratterizzano l'Associazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

### *Articolo 6*

I Soci si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti che impegnino l'associazione senza il coinvolgimento degli organi a ciò preposti nell'organizzazione. In particolare tale situazione si configurerebbe aggravata se tali contributi per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l'indipendenza di loro stessi o dell'Associazione.

L'Associazione, nell'ambito della sua funzione informativa, formativa e di supporto, non potrà subire da eventuali finanziatori condizionamenti esterni di nessun tipo, con riguardo alla sincerità ed alla qualità dell'elaborazione analitica e culturale dei progetti posti in essere e alla relativa pubblicazione dei risultati.

### *Articolo 7*

L'Associazione Nazionale Disaster Manager non ha alcuna tendenza politica o finalità discriminatoria.

I Soci non potranno, né all'interno né all'esterno, a nome dell'Associazione, o in qualità di Soci della stessa, esprimere giudizi politici, né in alcun modo esprimere o sostenere idee o intraprendere comportamenti discriminatori di specie, etnia, razza e religione i giudizi o i comportamenti discriminatori di specie, etnia, razza e religione non saranno tollerati anche se espressi in veste personale e non in qualità di socio. I soci nell'esprimere giudizi e nell'attività politica dovranno sincerarsi che la stessa non possa essere confusa come un'attività attribuibile all'associazione ma sempre alla veste "personale".

I Soci devono adottare una linea di condotta sociale irreprensibile. Per linea di condotta sociale irreprensibile si intende che i soci non devono ricadere in condanne della fattispecie giuridica del "reato". Rimane esclusa pertanto la fattispecie giuridica "dell'illecito amministrativo".

## **SANZIONI**

### *Articolo 8*

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare quanto disposto dal presente codice di condotta.

Qualora venga riscontrata una violazione da parte di uno dei Soci di uno o più articoli del presente codice, il Consiglio Nazionale provvederà a deliberare una sanzione che potrà essere comminata :

- 1) elevando una multa equiparata a 5 quote d'iscrizione fino a 25 quote d'iscrizione
- 2) ad una sospensione per un periodo non inferiore ad un anno ed eventualmente cumulando anche una multa

- 3) alla cancellazione del socio dall'Associazione e alla conseguente revoca delle certificazioni da questo ottenute tramite l'Associazione.

## PROCEDURA

### *Articolo 9*

- 1) Le violazioni dovranno essere oggettivamente verificate e portate all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Associazione corredate da apposita documentazione.
- 2) Le violazioni comunque arrivate alla conoscenza dell'associazione, per il tramite di qualsiasi canale, dovranno essere portate a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti il quale per mandato statutario *“esercita la vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sulla osservanza delle leggi e/o dei Regolamenti”*. Il Collegio dei Revisori dei Conti aprirà un istruttoria cercando di approfondire quanto più possibile i fatti richiedendo al socio coinvolto memoria difensiva sui fatti contestati. La relazione elaborata ed il relativo carteggio saranno trasmessi al Consiglio Nazionale ovvero ad una commissione apposita se istituita dal Consiglio Nazionale .
- 3) Il Consiglio Nazionale per mandato statutario: *“ può nominare un'apposita commissione composta da Consiglieri Nominali ed integrata eventualmente da esperti, a cui attribuire specifiche funzioni per le istruttorie connesse a presunte infrazioni al codice di condotta.”*